

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 novembre 2020, n. G14033

Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio. Revoca della determinazione dirigenziale n. G09653 del 31.8.2016 di assegnazione con riserva della sede farmaceutica n. 20 del Comune di Aprilia (LT) in esecuzione della sentenza n. 6198/2020 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Oggetto: Concorso straordinario per le sedi farmaceutiche della Regione Lazio.

Revoca della determinazione dirigenziale n. G09653 del 31.8.2016 di assegnazione con riserva della sede farmaceutica n. 20 del Comune di Aprilia (LT) in esecuzione della sentenza n. 6198/2020 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

IL DIRETTORE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Su proposta del Dirigente dell'Area Farmaci e Dispositivi;

VISTI

- il Regolamento Regionale del 16.04.2015 n. 3, recante le Modifiche al Regolamento Regionale 06.09.2002 n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del 05.6.2018 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria al dott. Renato BOTTI ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

CONSIDERATO che, con l'art. 11 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24.03.2012 n. 27 (e novellato dalla L. n. 135/2012), è stato previsto e disciplinato il concorso straordinario, per soli titoli, per l'assegnazione di sedi farmaceutiche;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato art. 11 del D.L. 1/2012, con determinazione dirigenziale n. B07698 del 18.10.2012 (come modificata con determinazione n. B09006 del 20.11.2012) la Regione Lazio ha indetto, poi, il concorso pubblico straordinario per titoli per l'assegnazione delle n. 274 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nel territorio regionale;

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. G15435 del 03/11/2014, pubblicata sul BUR Lazio n. 90 dell'11/11/2014, di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso in oggetto, rettificata prima con Determinazione n. G12950 del 28/10/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 88 del 03/11/2015 e poi con Determinazione n. G14924 del 02/12/2015, pubblicata sul BUR Lazio n. 97 del 03/12/2015;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G09653 del 31.8.2016 con la quale è stata assegnata alla dr.ssa MINGARELLI Alessandra (referente) e dalla dr.ssa CERBARA Ilaria (associato), collocate al 17° posto della graduatoria di merito, la sede farmaceutica n. 20 del Comune di Aprilia (LT);

VISTA l'autorizzazione del Comune di Aprilia n. 29/2017 del 27.7.2017 all'apertura della sede farmaceutica in parola;

CONSIDERATO che la dr.ssa Alessandra Mingarelli e la dr.ssa Ilaria Cerbara, già vincitrici della sede farmaceutica n. 47 del comune di Livorno nella Regione Toscana in esito al concorso straordinario, erano state autorizzate dal comune di Livorno con determina n. 1238 del 2.3.2016, all'apertura ed all'esercizio dell'attività della Farmacia di Banditella s.n.c., p.i. 01829740495, nei locali posti in Via Puini, 97;

CONSIDERATO che le due farmaciste ricoprivano il ruolo di socio amministratore e socio d'opera nella farmacia di Livorno e di socio amministratore in quella di Aprilia e pertanto violavano:

- la prescrizione contenuta nella determinazione di assegnazione della Regione Lazio G09653 del 31.8.2016 per cui è sancita espressamente *“sia l'impossibilità di divenire titolari di due*

sedi farmaceutiche, sia l'obbligo di scelta nel caso in cui il farmacista risulti vincitore di concorso in due differenti regioni, sia la conseguente decadenza dalla scelta effettuata ove un solo partecipante associato diventa titolare di altra sede di farmacia”;

- l'art. 112, comma 1, Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 per cui è sancito il divieto di cumulo di due o più autorizzazioni farmaceutiche in capo ad una sola persona e l'obbligo di rinuncia entro 10 giorni a quella di cui è già titolare al fine di non incorrere nella decadenza dalla nuova assegnazione;

VISTE la determinazione del Comune di Aprilia n. 1012 del 17.7.2018 che ha disposto l'annullamento dell'autorizzazione SUAP n. 29/2017 all'apertura della sede farmaceutica n. 20 e la nota dell'Azienda ASL di Latina, prot.n. 23839 del 23.7.2018, che ha cessato il rapporto convenzionale con l'esercizio farmaceutico;

CONSIDERATO che a seguito della revoca dell'autorizzazione, le farmaciste Mingarelli e Cerbara hanno instaurato un contenzioso innanzi al giudice amministrativo, Tar Lazio – sezione Latina, R.G. n. 473/2018, che si è concluso con la sentenza n. 109 del 6.2.2019, pubblicata il 21.2.2019, che ha respinto il ricorso proposto per l'annullamento della determinazione del Comune di Aprilia che, in autotutela, ha annullato l'autorizzazione rilasciata per l'apertura della sede farmaceutica Aprilia 20;

VISTO l'atto di donazione Rep. n. 22943 fascicolo n. 11555 del 26.7.2019, registrato a Pisa il 29.7.2019 n. 5281 serie 1T, con il quale le dr.sse Mingarelli e Cerbara, nel frattempo, hanno ceduto le quote di società della Farmacia di Livorno ai rispettivi coniugi Meneghelli Luigi e Battisti Matteo, conservando il ruolo di direttore tecnico in capo alla dr.ssa Ilaria Cerbara;

PRESO ATTO della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, n. 1285/2020 del 13.2.2020, pubblicata il 20.02.2020, R.G. n. 5664/2019, pronunciata in riforma della sentenza del Tar Lazio – Sezione staccata di Latina – n. 109 del 21.02.2019, con la quale:

- è stato respinto il primo motivo volto a sostenere che l'art. 112, r.d. n. 1265 del 1934 trova applicazione alle sole persone fisiche e non anche alle società;
- sono stati disposti incompetenti istruttori nei confronti delle Regioni Lazio e Toscana e dei Comuni di Aprilia e Livorno in relazione agli altri motivi;
- è stata fissata l'udienza di discussione nel merito alla data del 30.7.2020;

PRESO ATTO dell'ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, n. 4903/2020 del 30.7.2020, pubblicata il 3.8.2020, R.G. n. 5664/2019, pronunciata in riforma della sentenza del Tar Lazio – Sezione staccata di Latina – n. 109 del 21.02.2019 con la quale il Collegio ritiene che *“l'appello sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo più possibile per le appellanti raggiungere il bene della vita cui aspiravano con l'impugnazione, dinanzi al Tar Latina, della determinazione del Comune di Aprilia (...). La condizione – di fatto e diritto – determinata, dopo il deposito dell'appello (2 luglio 2019), dalle stesse appellanti con la donazione (26 luglio 2019) delle quote della società della farmacia di Livorno ai rispettivi coniugi rende impossibile riassegnare – una volta eventualmente annullato il provvedimento impugnato per effetto dell'accoglimento dell'appello – alle dottoresse Alessandra Mingarelli e Ilaria Cerbara la sede di Aprilia perché non potrebbe essere messa ad interpellare quella di Livorno. Né sarebbe possibile, (...), la restituzione della sede di Livorno, non essendo più nella loro disponibilità, salvo che la donazione non sia condizionata (circostanza questa che il Collegio non può accertare, non avendo agli atti copia di causa dell'atto di donazione)”*. Il

Consiglio di Stato, pronunciando sull'appello ha assegnato alle parti il termine del 15 settembre 2020 per l'eventuale deposito di memorie di replica e dell'atto di donazione;

PRESO ATTO della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, n. 6198/2020, pubblicata il 13.10.2020, R.G. 5664/2019, pronunciata in riforma della sentenza del Tar Lazio – Sezione staccata di Latina – n. 109 del 21.02.2019 che “*definitivamente pronunciando sull'appello, (...), lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente conferma della sentenza del Tar Lazio, sezione staccata di Latina, n. 109 del 21 febbraio 2019*”;

RAVVISATA la necessità, in esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato sopra citata che ha confermato la determinazione del Comune di Aprilia n. 1012 del 17.7.2018 con cui è stata annullata l'autorizzazione SUAP n. 29/2017, di revocare la determinazione dirigenziale n. G09653 del 31.8.2016 di assegnazione della sede farmaceutica n. 20 del Comune di Aprilia (LT) all'associazione composta dalla dr.ssa MINGARELLI Alessandra (referente) e dalla dr.ssa CERBARA Ilaria (associato) e collocatasi al 17° posto della graduatoria di merito

DETERMINA

per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato,

- di eseguire la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, n. 6198/2020, pubblicata il 13.10.2020, che, avendo confermato la sentenza del Tar Lazio, sezione staccata di Latina, n. 109 del 21.2.2019, ha consolidato la determinazione del Comune di Aprilia n. 1012 del 17.7.2018 con cui è stata annullata, in autotutela, l'autorizzazione SUAP n. 29/2017 all'esercizio della sede farmaceutica di Aprilia 20;
- di revocare la determinazione dirigenziale n. G09653 del 31.8.2016 di assegnazione della sede farmaceutica n. 20 del Comune di Aprilia (LT) concessa all'associazione composta dalla dr.ssa MINGARELLI Alessandra (referente) e dalla dr.ssa CERBARA Ilaria (associato) e collocatasi al 17° posto della graduatoria di merito
- di dichiarare la decadenza della dr.ssa MINGARELLI Alessandra e della dr.ssa CERBARA Ilaria dall'assegnazione della sede farmaceutica n. 20 del Comune di Aprilia;
- di inserire la sede farmaceutica n. 20 del Comune di Aprilia (LT) in un successivo interpello

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Renato Botti